

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra il 15 settembre e il 3 ottobre 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
C-337/25 ITALIA (Tar Campania)	<p style="text-align: center;">MERCATO INTERNO CONCORRENZA</p> <p>Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi - Definizione servizi portuali - Servizio tecnico - nautico di battellaggio - Sussistenza di un obbligo di procedura selettiva pubblica per la scelta dell'operatore</p> <p>Interpretazione artt. 49 e 56 letti in combinato disposto con l'art. 106, par. 2 TFUE, e del Regolamento (U.E.) n. 2017/352 sulla fornitura di servizi portuali</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad un regime nazionale che, nella prassi, consente all'autorità amministrativa di riservare sine die e in via esclusiva l'esercizio del servizio di battellaggio a favore di un determinato soggetto giuridico (una cooperativa), composto da persone fisiche (ormeggiatori/barcaioli) iscritte in appositi registri a seguito di procedura concorsuale.</i></p>	<p>PCM-DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI (DAE)</p> <p>MIN. INFR. E TRASPORTI</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
Cause riunite C-201/25 e C-253/25 SPAGNA	<p style="text-align: center;">LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Dipendenti pubblici temporanei – Abuso - Trasformazione del rapporto temporaneo abusivo in un rapporto permanente - Mancata trasposizione del diritto UE</p> <p>Interpretazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo</p>	<p>PCM- DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL)</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>

	determinato, e della giurisprudenza della Corte di giustizia riguardante tale direttiva, in presenza di abusi nell'utilizzo di contratti a termine nel settore pubblico, in particolare, quando l'ordinamento interno non prevede misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive	MIN. PA INPS PCM - DAE
C-325/25 BELGIO	<p style="text-align: center;">MERCATO INTERNO/AMBIENTE</p> <p>Energie rinnovabili - Impianti eolici - Priorità della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dello sviluppo della relativa infrastruttura – Interesse pubblico prevalente - Interessi concorrenti - Tutela del paesaggio e del patrimonio</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, con particolare riferimento all'art. 3.2 ai sensi del quale: "Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente.</p> <p><i>Dubbio se la predetta disposizione debba essere intesa nel senso di attribuire ai progetti da fonti rinnovabili una prevalenza assoluta su ogni altro interesse tutelato dall'ordinamento euro-unitario – paesaggistico nella fattispecie - oppure se vada intesa come riconoscimento di una priorità rafforzata che resta però inserita all'interno di un processo di bilanciamento concreto e proporzionato degli interessi.</i></p>	MIN. GIUSTIZIA MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY
C-344/25 GERMANIA	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/MERCATO INTERNO/TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Obbligazioni extracontrattuali - Legge applicabile - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Nozione di commercializzazione di un prodotto</p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini dell'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, la nozione di commercializzazione debba essere interpretata nel senso che un prodotto viene</i></p>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. AGRICOLTURA SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

	<p><i>commercializzato anche nello Stato in cui l'acquirente finale lo acquista da un distributore oppure se la commercializzazione si realizzzi anche nello Stato in cui ha sede il produttore, e se osti alla commercializzazione del prodotto difettoso/dannoso nello Stato del cliente finale la circostanza che detto cliente acquisti o prenda in leasing dal distributore il prodotto sotto forma di componente di un impianto tecnicamente complesso, che il distributore installa presso l'acquirente.</i></p>	AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO (AGCM)
C-346/25 REPUBBLICA CECA	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Obbligazioni contrattuali - Legge applicabile - Distinzione tra contratti aventi ad oggetto uno strumento finanziario e contratti il cui contenuto siano i diritti e gli obblighi di negoziazione dello strumento finanziario</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi che costituiscono uno strumento finanziario includono quelli relativi al processo di determinazione del prezzo dei contratti finanziari differenziali o al processo di determinazione della differenza tra i prezzi delle attività sottostanti relativamente alle quali il contratto differenziale è stato stipulato.</i></p>	MIN GIUSTIZIA MIN ECONOMIA E FINANZE MIN IMPRESE E MADE IN ITALY BANCA D'ITALIA CONSOB A AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI (AGCOM)
C-347/25 GERMANIA	<p>CONCORRENZA GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Violazioni della normativa antitrust - Irrogazione sanzione pecuniaria - Richiesta risarcitoria avanzata dalla persona giuridica (Società) nei confronti del proprio organo di gestione (Amministratore)</p> <p>Interpretazione art. 101 TFUE</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale in base alla quale una persona giuridica, alla quale l'autorità nazionale garante della concorrenza abbia inflitto una sanzione pecuniaria per pratiche anticoncorrenziali poste in essere dal proprio organo direttivo, possa chiedere a quest'ultimo il risarcimento del danno da essa subito.</i></p>	MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY AGCM ISTITUTO PER LA VIGILANZA SUELE ASSICURAZIONI (IVASS)

	TUTELA DEI CONSUMATORI	
C-352/25 BULGARIA	<p>Clausole abusive - Contratti di credito a tasso d'interesse variabile - Formula per il calcolo del tasso di interesse - Oggettività dei criteri - Modifica unilaterale del contratto da parte della banca</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, anche in considerazione dei requisiti imposti alla valutazione giurisdizionale dall'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva)</p> <p><i>Dubbio se ai sensi del diritto dell'Unione l'espressione «clausola contrattuale» debba essere interpretata nel senso che indica un accordo tra il consumatore e il professionista obbligatoriamente contenuto in una frase o elemento separato (punto, lettera, sezione) del testo scritto del contratto tra loro stipulato, oppure se tale espressione debba essere interpretata nel senso di un accordo che riflette la volontà comune [delle parti], a prescindere dalla sua configurazione formale, e se sia compatibile con il diritto dell'Unione una giurisprudenza nazionale secondo la quale, se un contratto di credito con un consumatore contiene una clausola relativa al tasso di interesse dichiarata abusiva, in quanto non indica i criteri oggettivi per il calcolo della componente variabile, il giudice può preservare la validità del contratto applicando un tasso di interesse fisso.</i></p>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY BANCA D'ITALIA AGCM
C-354/25 GERMANIA	<p style="text-align: center;">SALUTE</p> <p>Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano - Requisiti in materia di etichettatura - Applicabilità in caso di importazione parallela - Medicinali soggetti a prescrizione medica - Autorizzazione all'immissione in commercio - Autorizzazione all'importazione parallela – Libera circolazione delle merci</p> <p>Interpretazione della libera circolazione delle merci di cui agli artt. 34 e 36 TFUE e della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di imporre a un medicinale importato parallelamente l'etichettatura del confezionamento primario con determinate indicazioni minime nella lingua dello Stato Membro di importazione, qualora non risulti possibile procedere, al fine di conformarsi a tali requisiti di etichettatura, a nuova etichettatura del confezionamento primario del medicinale importato in parallelo, in quanto ciò</i></p>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. FINANZE/ AGENZIA DOGANE MIN. SALUTE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) AGCM

	<i>determinerebbe una significativa riduzione della durata della sua conservabilità.</i>	
C-356/25 IRLANDA	<p style="text-align: center;">AMBIENTE</p> <p>Direttiva habitat – Valutazione di un progetto per la realizzazione di un parco eolico ai fini autorizzatori – Obbligo di definizione degli obiettivi di conservazione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE [del Consiglio] del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <i>Dubbio interpretativo sulla necessità di effettuare la valutazione di un piano o progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito ai sensi della direttiva 2009/147, con riferimento agli obiettivi di conservazione e/o alle misure di conservazione stabiliti per il sito interessato e/o, in particolare, per qualsiasi sito che si intenda escludere dalla valutazione in quanto si ritiene improbabile che possa subire incidenze significative.</i></p>	PCM-DAGL PCM – DIPARTIMENTO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PCM - DAE MIN. GIUSTIZIA MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. ECONOMIA E FINANZE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) AGCM AUTORITA' REGOLAZIONE RETI ENERGIA E AMBIENTE (ARERA) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA)
C-357/25 ROMANIA	<p style="text-align: center;">CONCORRENZA</p> <p>Comportamento anticoncorrenziale- Tariffe delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto-Pratica concordata avente ad oggetto la fissazione dei prezzi- Standard probatorio applicabile</p>	MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY

	<p>Interpretazione art. 101 TFUE</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi del diritto UE, ai fini dell'accertamento di una pratica concordata relativa alla fissazione dei prezzi sia necessario che le imprese procedano a uno scambio di informazioni dettagliate/individualizzate sulle intenzioni future relative ai prezzi, oppure se siano sufficienti discussioni generiche tra concorrenti sulle tariffe di altre compagnie di assicurazione che si trovano in situazioni particolari (registrando ingenti debiti nei confronti di altri assicuatori) o su modifiche legislative che incidono sulle tariffe, senza che l'autorità garante della concorrenza sia tenuta ad analizzare le spiegazioni alternative, volte a confutare la pratica concordata, fornite dall'impresa per l'aumento delle sue tariffe.</i></p>	<p>MIN. INFR. E TRASPORTI</p> <p>AGCOM</p> <p>IVASS</p>
<p>C-358/25</p> <p>POLONIA</p>	<p>MERCATO INTERNO GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Diritto societario – Informazioni delle società e fondazioni - Registro giudiziario - Obbligo di tempestivo aggiornamento e di pubblicazione</p> <p>Interpretazione degli articoli 14, lettera d, 15, paragrafo I, 16, paragrafo 3, e 17, paragrafo 1 nonché dei considerando 8 e 33 della direttiva 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario nonché del considerando 22 della direttiva (UE) 2025/25, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale nella parte in cui tale disposizione non garantisce l'aggiornamento tempestivo e l'effettiva pubblicazione da parte delle società/fondazioni delle informazioni contenute nel registro giudiziario sulla cessazione dello svolgimento delle funzioni da parte di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali in tali entità, nell'ipotesi in cui i procedimenti giudiziari volti a obbligare l'entità iscritta nel registro ad aggiornare i propri dati non sono efficaci, nonché nella misura in cui tali disposizioni privino l'ex membro del consiglio di amministrazione di una società/fondazione della sua legittimazione a chiedere una modifica o la cancellazione dei dati contenuti nel registro.</i></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>

	PROPRIETA' INTELLETTUALE	
C-392/25 SPAGNA	<p>Marchi – Tutela - Procedimento giudiziario per contraffazione di marchio – Pendenza - Possibilità di presentare una domanda di nullità dinanzi all'EUIPO - Eventuale effetto sospensivo</p> <p>Interpretazione dell'art. 132.1 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'UE, con riguardo alla possibilità di presentare una domanda di nullità dinanzi all'EUIPO, eventualmente con effetto sospensivo, una volta avviato il procedimento giudiziario per contraffazione di marchio.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa spagnola sui marchi nella misura in cui prevede espressamente che, dopo la proposizione di un'azione per contraffazione di marchio davanti ad un Tribunale, la parte convenuta non può più presentare domanda di nullità del marchio in contestazione davanti a EUIPO, dovendo presentare, se lo ritiene, domanda riconvenzionale di nullità avanti al giudice della contraffazione.</i></p>	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MIN. AGRICOLTURA SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE AGCM
C-440/25 PAESI BASSI	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI –</p> <p>Domanda di asilo - Credibilità della motivazione di una domanda -Nozione di «timore fondato» di subire persecuzioni - Valutazione di merito del Ministro - Sostituzione con la valutazione del giudice</p> <p>Interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, e dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.</p> <p><i>Dubbio se soltanto il Ministro possa esprimere un giudizio di merito sulla credibilità della motivazione di una domanda di asilo, oppure se, ai sensi del diritto dell'Unione sia competente a farlo anche il giudice, e questo possa sostituire il suo giudizio a quello del Ministro e dubbio sull'interpretazione della nozione di «timore fondato» di subire persecuzioni e sui relativi criteri di applicazione.</i></p>	MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO MIN. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ